

Tribunale Ordinario di Pescara

Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio

Presidente rel.

Dott. Federica Colantonio

Giudice

Dott. Daniela Angelozzi

Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Letta la proposta di concordato semplificato formulata ai sensi dell'art. 25 sexies d.lvo 14/2019 (di seguito per brevità CCII) in data 19/12/2022 dal legale rappresentante della società DDP S.R.L. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Patrizio Cipriani;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto la sede legale della ricorrente è sita nel circondario del Tribunale di Pescara;

letta la relazione dell'esperto redatta ai sensi dell'art. 17 comma 8° del CCII dalla quale risulta che le trattative inerenti non hanno avuto esito positivo;

rilevato che al ricorso risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 del CCII;

rilevato che la Corte di Appello di L'Aquila con decreto del 12/07/2023 ha annullato il decreto di questo Tribunale con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso;

dato atto del tempestivo deposito del ricorso per riassunzione;

acquisiti i pareri dell'Ausiliario nominato dott. Raffaele Perfetto;

celebrate le udienze dell'11/12/2023, del 15/01/2024 e del 11/03/2024 durante le quali nel contraddittorio tra le parti il socio della società ricorrente ha documentato che la propria esposizione debitoria personale comprende anche quelli verso Agenzia Entrate Riscossione e Fedaià SPV Srl: Euro 110.305,95 per un totale di € 112.295,00,

ma si è ridotta quello per garanzia ipotecaria verso Addis s.r.l. da € 180.000,00 (computata nell'atto introduttivo) ad € 40.302,24 stante i versamenti *medio tempore* effettuati dalla debitrice principale Albacom s.r.l.;

rilevato che la proposta del debitore prevede:

- la liquidazione dei rami di azienda dei punti vendita di Lanciano e Chieti;
- il realizzo delle merci in magazzino, dei crediti verso clienti e tributari;
- l'apporto di finanza esterna - a condizione della omologa della proposta

concordataria - da parte del socio Sig. ██████████ che offre di mettere a disposizione dei creditori tutti i suoi beni personali, e l'apporto di finanza esterna da parte della RICA Gest s.r.l. della somma di € 50.000,00;

ritenuto che il controllo che il Tribunale deve compiere nella fase di omologa, indipendentemente dalla presentazione di opposizioni, attenga oltre che alla qualifica di imprenditore del ricorrente:

- 1) alla regolarità del contraddittorio e del procedimento dal deposito della domanda;
- 2) allo svolgimento delle trattative della composizione negoziata secondo buona fede;
- 3) alla fattibilità del piano intesa quale non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. art. 47 co. 1 lett. a) CCI);
- 4) alla legittimità della proposta che non dev'essere in contrasto con norme imperative e non violi le cause di prelazione;
- 5) all'assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e alla ricorrenza di un'utilità a ciascuno dei creditori;
- 6) alla correttezza dei criteri utilizzati nella formazione delle classi ove presenti nella proposta;

rilevato che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato avendo la parte ricorrente depositato l'elenco dei creditori raggiunti dalla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ed in allegato le notifiche eseguite;

osservato che si è costituito il solo creditore Rino Pratesi s.p.a. che non ha avanzato osservazioni o opposizioni dalla domanda di omologa;

ritenuto che le trattative all'epoca avviate per la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione ex art. 61 CCI, con falcidia dei creditori prelatizi mobiliari attraverso una transazione fiscale ex art. 63 CCI, siano state condotte secondo buona fede, come pure opinato dall'esperto nell'ambito della Composizione negoziata della crisi dott.

Mario Marzovilla comunicato il 18/10/2023, atteso che nel corso delle stesse la

ricorrente ha fornito a tutti i creditori complete e aggiornate informazioni sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché sulle misure per il

risanamento proposte e i creditori sono stati chiamati ad esprimersi in merito al piano a seguito di adeguata informazione circa il trattamento loro assicurato nel

diverso scenario della liquidazione giudiziale; l'esiguità delle adesioni alla proposta di accordo per l'importo di euro 350.850,53, a fronte del debito complessivo pari ad

euro 9.069.111,27 non hanno consentito di concludere un contratto ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del CCII né addivenire alle altre soluzioni

individuare ai sensi delle lettere b) e c) o di quella di cui al comma 2°;

ritenuto che il piano sia fattibile in quanto le liquidità conseguibili in esecuzione del piano e l'apporto di finanza esterna – anche a seguito della rinuncia del credito da

parte della 3DP s.r.l. e dell'ammontare dei debiti personali del Di Camillo - secondo quanto stimato pure dall'ausiliario nel parere positivo depositato il 24/10/2023

ammontano ad € 2.013.550,48 (di cui € 490.989,96 dalla liquidazione dei n. 2 rami d'azienda di Lanciano e Chieti, € 182.545,27 dalla liquidazione delle merci, €

201.703,46 dal realizzo dei crediti, € 657.324,29 dall'utilizzo delle disponibilità liquide, € 430.987,50 dall'apporto di finanza esterna da parte del [REDACTED]

[REDACTED] - corrispondente alla differenza fra il valore prudenziale attribuito agli immobili del medesimo costituiti in vincolo di destinazione ex art. 2645- ter c.c. e

quello dei crediti vantati nei confronti del medesimo azionati nella procedura

esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Lanciano come rideterminata dall'Ausiliario a pag. 34 del parere - ed € 50.000,00 dall'apporto di finanza esterna da parte della società RICA Gest S.r.l) sufficienti a pagare integralmente gli oneri prededucibili, per l'importo stimato di euro 261.322,00 e i debiti verso dipendenti, professionisti, artigiani e cooperativa per il loro intero importo stimato in euro 333.111,44; parzialmente nei limiti del residuo attivo societario il debito verso gli enti previdenziali per l'importo di euro 1.106.513,35 nonché il pagamento con liquidità provenienti da finanza esterna dell'8% del debito residuo falciato al chirografo verso gli enti previdenziali per € 159.113,58 (costituente nella proposta la Classe 1), il pagamento parziale con liquidità provenienti da finanza esterna del 7% dei debiti verso l'Erario falciati al chirografo per l'importo di euro 262.020,24 (costituente nella proposta la Classe 2) e il pagamento parziale con liquidità provenienti da finanza esterna dell'1,86% dei debiti con rango chirografario *ab origine* per l'importo di euro 59.853,68 (costituente nella proposta la Classe 3);

ritenuto la legittimità della previsione di una continuità diretta del ramo di azienda Todis, prima della liquidazione dello stesso, finalizzata alla conservazione del valore dell'avviamento e al conseguimento del miglior prezzo di realizzo anche tenuto conto degli accertamenti svolti dall'Ausiliario nella relazione integrativa del 6/03/2024 in ordine all'insussistenza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;

tenuto conto dell'avvenuta trascrizione in data 30/01/2023 dell'atto di vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sui beni di proprietà del sig. [REDACTED] che rende inopponibili ai creditori del concordato ulteriori e diversi debiti da questi maturati dopo il compimento di tale formalità;

considerato che le previsioni di soddisfo sopra esposte non risultano inficcate dagli esiti degli accertamenti disposti all'udienza del 15/12/2023 atteso che l'ammontare dei debiti personali del socio Di Camillo di cui l'ausiliario ha tenuto conto nella stima

della somma che potrà essere destinata alla presente procedura all'esito della vendita immobiliare presso il Tribunale di Lanciano da un lato è aumentato di € 112.295,00 (cfr. debiti verso Agenzia Entrate Riscossione e Fedaiia SPV Srl sopra menzionati) e dall'altro si è ridotta di € 139.697,76 (pari alla differenza dell'originario debito verso Addis s.r.l. e quello attualmente esistente come sopra illustrato;

ritenuto quanto alla solvibilità della società RICA Gest s.r.l., che si è impegnata a provvedere al versamento della somma di € 50.000,00, che anche l'ausiliario ne ha saggiato la solvibilità attraverso l'esame dei bilanci della stessa evidenziando un patrimonio netto pari ad 25.981.931 (di cui capitale sociale pari ad Euro 500.000), nonché un utile d'esercizio pari ad Euro 10.007.232;

ritenuto che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale risultando acclarato, anche secondo le verifiche operate dell'ausiliario, che in tale ultima ipotesi "verrebbe meno l'apporto di finanza esterna con conseguente impatto negativo sulle possibilità di pagamento di una pur minima percentuale ai chirografari (pur considerando l'ipotetica esperibilità, all'esito di un esame approfondito da svolgersi in sede di ipotizzata liquidazione giudiziale, di eventuali azioni di responsabilità, tenuto conto tuttavia delle inevitabili incognite legate all'avvio di tali contenziosi), inoltre verosimilmente si dilaterrebbero i tempi di realizzo dell'attivo e di pagamento dei creditori (sebbene considerata la velocizzazione impressa alle tempistiche di liquidazione dagli artt. 211 e ss. CCII), altresì verrebbero presumibilmente indebolite le potenzialità di realizzo dei rami d'azienda, con particolare riferimento al ramo "Todis" di Chieti, con aumento del rischio di vendite atomistiche le quali condurrebbero a probabili riduzioni di valore delle risorse in entrata";

verificato che la proposta assicura a ciascun creditore un'utilità economica nel rispetto delle cause di prelazione stante la distribuzione dei valori aziendali secondo l'ordine dei privilegi e la legittima degradazione a chirografo dei crediti incapienti

con pagamento degli stessi mediante finanza esterna e, dunque, in deroga a tale ordine;

ritenuta la correttezza dei criteri di formazione delle classi stante l'omogeneità dei crediti indicati in ciascuna di esse;

P.Q.M.

Il Tribunale

OMOLOGA

il concordato semplificato proposto dalla società DDP S.R.L. (C.F. 01899050684), con sede legale in Pescara, Via Rio Sparto n. 152/153;

NOMINA

Liquidatore il dott. Marco Giusti (C.F. GSTMRC63A03L263U) con studio in via Marco Polo 15 - Pescara, professionista in possesso dei requisiti di legge

DISPONE

che il Liquidatore provveda a richiedere entro 5 giorni dalla nomina ai creditori la loro disponibilità a far parte del Comitato dei Creditori e sottoponga l'elenco di quelli assenzienti al G.D, proponendo motivatamente i nominativi e che si attenga alle disposizioni di cui alla parte motiva da intendersi qui riportate;

che il concordato venga eseguito nel rispetto delle regole di trasparenza pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale secondo le prescrizioni di cui all'art. 118 (richiamato dall'art. 25 sexies ultimo comma CCI) e 114 richiamato dall'art. 25 septies primo comma CCI, ove non sia già prevista nella proposta una modalità di vendita vincolante.

In particolare il Liquidatore provvederà:

- alla liquidazione dei beni societari per i quali nel piano non è prevista offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, con l'autorizzazione del comitato e visto del g.d., previo esperimento di procedure competitive con le modalità di cui all'art. 114 comma 4 CCI (compresa la

pubblicazione sul PVP di cui all'art. 490 primo comma c.p.c. da effettuarsi almeno 45 giorni prima della presentazione delle offerte);

- alla cessione, con il parere del comitato e visto del g.d., dei beni societari in favore dei soggetti che risultino nel piano aver effettuato offerta di trasferimento al prezzo indicato previa verifica di assenza di soluzioni migliori sul mercato;

- al realizzo dei crediti indicati nella proposta;

- ad acquisire alla procedura la disponibilità delle somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna in esse comprese quelle rinvenienti dalla procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Lanciano sui beni del sig. ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ di cui in motivazione;

- a consolidare lo stato passivo della società;

- a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del Comitato dei Creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere sottoponendo all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per l'attività;

- a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario, provvedendo al pagamento dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre al parere del Comitato dei Creditori e comunicato al GD;

- a comunicare all'Ausiliario con periodicità semestrale, a norma dell'art. 114 CCII, le informazioni rilevanti relative all'andamento della gestione accompagnate dal conto della sua gestione e dagli estratti conto dei depositi bancari relativi al periodo. L'Ausiliario trasmetterà copia della relazione con le osservazioni al pubblico ministero ed ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale.

- a comunicare all'Ausiliario, conclusa l'esecuzione del concordato, un rapporto riepilogativo finale accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del



conto corrente. L'ausiliario trasmetterà copia della relazione con le osservazioni al pubblico ministero ed ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale;

- a depositare le somme per i creditori che non si presentino o irreperibili secondo le prescrizioni di cui all'art. 232 comma 4 CCI.

Manda alla cancelleria per la pubblicazione ex art. 45 CCI e per la comunicazione di legge ed in particolare alla società ricorrente, ai creditori costituiti in sede di omologa, all'Ausiliario ed al Liquidatore.

Così deciso in Pescara il 12/03/2024

Il Presidente est.

dott. Elio Bongrazio

